



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI VERBANIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |         |            |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MARTELLI  | LUIGI   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CARNIELLI | SERGIO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | PINOLINI  | ANTONIO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 203/11  
depositato il 29/06/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13820110001903834000 I.V.A. 2007  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERBANO-CUSIO-OSSOLA

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
NORO DOTT. STEFANO  
VIA ROMA, 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 203/11

UDIENZA DEL

09/05/2012

ore 15:30

SENTENZA

N°

37/01/12

PRONUNCIATA IL:

09/05/2012



USATO SOLO DA  
BOLLO € 50 E

## SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il signor ( ) tempestivamente ricorreva avverso la cartella esattoriale portante iscrizione a ruolo per IVA oltre interessi e sanzioni per un totale di € 2.792,92.

Sosteneva che, per un errore del consulente, aveva omesso di allegare al Mod. UNICO 2007 la dichiarazione IVA e nel Mod. UNICO 2008 aveva riportato il credito risultante dalla precedente dichiarazione.

In data 10.05.2011 presentava istanza di autotutela cui non veniva data risposta.

Deduceva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione degli artt. 8, DPR 322/98 e 19, DPR 633/72 sostenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione IVA non fa perdere il diritto all'utilizzo del credito se risultante dai registri contabili e dalle dichiarazioni periodiche.

Produceva in tal senso giurisprudenza di Cass. Civ. n. 544/1997 e di questa Commissione n. 73.01.2010.

Chiedeva, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato; in via subordinata, chiedeva l'annullamento delle sanzioni. Chiedeva altresì la rifusione delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate di VCO, costituendosi, sosteneva la legittimità dell'iscrizione a ruolo, preceduta dal controllo automatico di liquidazione della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis, DPR 600/73 e 54-bis, DPR 633/72, controllo del quale il contribuente ha avuto conoscenza mediante notifica di avviso bonario, che rilevando sia l'omessa presentazione della dichiarazione IVA/2007, sia il riporto dell'eccedenza di IVA a credito nel Mod. UNICO 2008 evidenziava il recupero a tassazione. Il ricorrente, accortosi del mancato invio nei termini della dichiarazione IVA/2007 avrebbe potuto presentare una nuova dichiarazione integrativa evitando l'emersione di anomalie nel controllo automatizzato.

Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

All'odierna pubblica udienza le parti ribadiscono le loro rispettive tesi difensive.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Dalla lettura congiunta degli artt. 8, DPR 322/98 e 19, DPR 633/72 si può desumere che la decadenza del diritto alla detrazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale omessa o tardiva ricorre soltanto nel caso in cui il medesimo non è esercitato al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Al riguardo, con la sentenza n. 544/1997, la Corte di Cassazione ha stabilito che la decadenza si verifica, secondo quanto stabilisce il quarto comma

dell'art. 28, DPR 633/72, solo quando la detrazione non venga computata nel mese di competenza e non venga poi recuperata nella dichiarazione annuale.  
Ne consegue l'annullamento della cartella esattoriale qui impugnata.  
La peculiarità della fattispecie giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

VERBANIA, 09 maggio 2012

Il Relatore



Il Presidente

